

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI TREVIGLIO
RICHIESTA PER RILASCIO PORTO DI FUCILE PER TIRO A VOLO

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a il/l' _____ a/ad _____ (____),
anagraficamente residente a/ad _____ (____),
via _____, n. _____, Tel. _____
di fatto domiciliato a _____ (____)
via _____, n. _____, Tel. _____, E-Mail _____

chiede il rilascio il rinnovo il duplicato

della licenza di porto di fucile per TIRO A VOLO

consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445 del 2000, per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, la dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza)

DICHIARA

- di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste degli artt. 11, 12 e 43 del TULPS (R.D. nr.773/1931)
- che presso il Casellario giudiziale di BERGAMO nulla risulta iscritto a suo nome;
- che presso il Casellario giudiziale di BERGAMO ha riportato condanne penali;
- che non ha carichi pendenti presso le procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale;
- che ha carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di _____
- di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza (L. 8.7.1998, nr. 230)

1. di provvedere/aver provveduto all'istruzione obbligatoria dei figli minori (art. 12 T.U.L.P.S.);
2. che presso la propria residenza convive con le seguenti persone:

(compilare in stampatello)

	Cognome (riga superiore) Nome (riga inferiore)	Relazione di parentela	Luogo di nascita (riga superiore) provincia di nascita (riga inferiore)	Data di nascita
1		Dichiarante		
2				
3				
4				
5				
6				
MARCA DA BOLLO € 16.00			Firma del richiedente	
			Firmare davanti al P.U. che riceve l'istanza	

**Spazio per l'applicazione
di una fotografia recente,
formato tessera ed a capo
scoperto, identica all'altra
che sarà applicata sul
porto d'armi**

Si legalizza la fotografia del Signor _____

(Timbro e Firma del P.U.)

Spazio riservato all'Ufficio

Documenti Mancanti

Documenti Richiesti

1.

2.

3.

4.

5.

eventuali

Licenza porto per tiro a volo nr _____

del _____

Prot. 6.I/ _____

Spazio per l'applicazione degli allegati all'istanza

- 1) certificato medico in bollo, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'ASL di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1, D.M. Sanità 28.4.1998 (recarsi prima dal medico di famiglia che rilascia il certificato anamnestico preliminare, poi all'A.S.L.);
- 2) fotocopia legalizzata del foglio matricolare o congedo militare, attestante l'avvenuta effettuazione del servizio militare. La legalizzazione può essere effettuata anche da quest'Ufficio. In alternativa, può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva relativa al servizio militare svolto, specificando il reparto di appartenenza, se il periodo di servizio è stato effettuato per intero (in caso contrario vanno specificate le motivazioni), se durante tale periodo sono state effettuate esercitazioni di tiro con armi da fuoco e con quale esito. Coloro che non hanno prestato servizio militare devono produrre il certificato di idoneità all'uso ed al maneggio delle armi (art. 8, 4° comma L. 110/1975), in bollo, rilasciato da qualsiasi sezione del Tiro a Segno Nazionale;
- 3) due fotografie recenti, formato tessera, a capo scoperto, di cui almeno una legalizzata; la legalizzazione può essere effettuata da personale di quest'Ufficio
- 4) una marca da bollo da 16.00 Euro
- 5) ricevuta del versamento di 1,27 Euro sul C.C.P. nr. 11573243, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Bergamo. E' obbligatoria la causale "QUESTURA DI BERGAMO - PORTO D'ARMI LUNGHE"
- 6) è opportuno allegare sempre la fotocopia della carta di identità o altro valido documento equipollente

Dichiara di allegare i documenti di cui ai punti: _____

N.B.: per il rinnovo produrre tutti i documenti tranne il n. 2, allegando la licenza scaduta

Firma del dichiarante _____

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali questa Amministrazione precisa quanto segue:

- a) i dati vengono trattati, anche a mezzo di sistemi informatici, allo scopo di gestire la procedura di rilascio della licenza del porto d'armi TIRO A VOLO
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio, pena il mancato rilascio della licenza;
- c) i soggetti per i quali i dati vanno comunicati sono esplicitati nel fascicolo contenente il modulo di richiesta;
- d) i soggetti in questione possono consultare, modificare, integrare e cancellare i dati relativi;

il titolare dei dati è:

Ministero dell'Interno

Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Questura di Bergamo

Commissariato di Treviglio - Piazza del Popolo, 3

Firma per il consenso del trattamento dei dati _____

AVVERTENZE UTILI

1. Le domande vanno presentate alle competenti stazioni Carabinieri. I residenti nel Comune di Treviglio devono presentarle direttamente presso il Commissariato.
2. Si suggerisce di richiedere il rinnovo con congruo anticipo sulla data di scadenza, almeno tre mesi prima, allegando la fotocopia della licenza da rinnovare per poi consegnare l'originale al momento del ritiro della licenza rinnovata.
3. In base alle vigenti disposizioni, il titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo, in corso di validità, è autorizzato a PORTARE le armi da caccia ed a TRASPORTARE tutte le altre armi comuni di cui è in regolare possesso, con esclusione di quelle in collezione.
4. Per PORTO si intende la pronta disponibilità di un'arma, mentre il TRASPORTO ne concretizza solo il trasferimento da un luogo ad un altro, come oggetto inerte e non suscettibile d'uso.
5. La licenza di porto di fucile per Tiro a Volo è valida 6 (sei) anni dalla data di rilascio, ed in base all'attuale normativa non è previsto alcun pagamento di tassa annuale.
6. Requisiti soggettivi previsti dal Testo Unico delle Leggi di P.S. ai fini del rilascio della licenza:

11 - Salvo le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

12. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

43. (art. 42 T.U. 1930) - Chiunque commette i delitti di cui all'art. 41 non può ottenere o rinnovare la licenza di portare armi.

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti commessi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se ammistiato, o per porto abusivo di armi.

7. Le armi vanno custodite con ogni diligenza (art. 20 e 20 bis della legge 18.4.1975, n. 110)

20. Custodia delle armi e degli esplosivi. Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento.

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000. Della sanzionamento re del furto di armi o di munizioni di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manca, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000. Chiunque rinventa un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinventa esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

20-bis. Omissa custodia di armi.

Chiunque consegna o rinviene armi o munizioni, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, o tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni ed esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso: a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito di attività sportiva; b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

le eventuali inosservanze oltre che costituire grave violazione di natura penale (reato), comportano anche la revoca della licenza e la proposta, al Prefetto, per l'eventuale emissione del divieto di detenzione armi e munizioni.

8. E' vietato lasciare armi a bordo di autovetture.
9. la licenza va ritirata solo ed esclusivamente dai titolari che vi debbono apporre la propria firma
10. La domanda deve essere compilata in modo chiaro e leggibile (a mano in stampatello o a macchina)

FIRMA PER PRESA VISIONE